

REGOLAMENTO (CE) N. 1045/2000 DELLA COMMISSIONE**del 18 maggio 2000****che fissa i quantitativi del limite di garanzia autorizzati ad essere trasferiti ad un altro gruppo di varietà per il raccolto 2000 nel settore del tabacco greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 660/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2075/92 ha istituito un regime di quote per i diversi gruppi di varietà di tabacco. Le quote individuali sono state ripartite tra i produttori sulla base dei limiti di garanzia fissati per il 2000 all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 660/1999. L'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2075/92 consente alla Commissione di autorizzare gli Stati membri a trasferire quantitativi del limite di garanzia tra gruppi di varietà. Tali trasferimenti non comportano una spesa supplementare a carico del FEAOG né un aumento del limite di garanzia globale stabilito per ciascuno Stato membro.
- (2) Il presente regolamento deve essere applicabile al più presto e comunque prima della scadenza prevista per la stipula dei contratti di coltivazione fissata all'articolo 10,

paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 909/2000 ⁽⁴⁾.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il raccolto 2000 gli Stati membri sono autorizzati, conformemente all'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2848/98, a trasferire ad un altro gruppo di varietà i quantitativi che figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.

⁽²⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 105 del 3.5.2000, pag. 18.

ALLEGATO

QUANTITATIVI DEL LIMITE DI GARANZIA CHE CIASCUNO STATO MEMBRO È AUTORIZZATO A TRASFERIRE DA UN GRUPPO DI VARIETÀ AD UN ALTRO GRUPPO DI VARIETÀ

Stato membro	Gruppo di varietà a partire dal quale è effettuato il trasferimento	Gruppo di varietà verso il quale è effettuato il trasferimento
Grecia	1 270 t di Kaba Koulak classico (gruppo VIII)	770 t di Basmal (gruppo VI)
	318 t di Kaba Koulak classico (gruppo VIII)	227 t di Katerini (gruppo VII)
	569 t di Kaba Koulak classico (gruppo VIII)	478 t di flue-cured (gruppo I)
	15 t di sun cured (gruppo V)	12 t di flue-cured (gruppo I)
	70 t di light air cured (gruppo II)	56 t di flue-cured (gruppo I)
Spagna	3 592,3 t di dark air cured (gruppo III)	3 592,3 t di light air cured (gruppo II)
	263,3 t di dark air cured (gruppo III)	210,6 t di flue-cured (gruppo I)
Germania	53,1 t di dark air cured (gruppo III)	31,4 t di flue-cured (gruppo I)
		14,1 t di light air cured (gruppo II)
Italia	1 000 t di Katerini (gruppo VII)	270 t di fire-cured (gruppo IV)
		220 t di sun cured (gruppo V)
		355 t di light air cured (gruppo II)
		155 t di flue-cured (gruppo I)